



COMUNE DI URI

Provincia di Sassari

Regolamento per il funzionamento del “nido d'infanzia” PICCOLI PASSI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.52 del 29.11.2024

Capo I

Finalità e funzioni

Art. 1 - Finalità

L'Asilo Nido comunale costituisce un servizio socio educativo che deve offrire al bambino un percorso di socializzazione, attraverso esperienze cognitive affettive significative, e alla famiglia, soprattutto quando è impedita da difficoltà o problemi che possono affievolire il suo compito, un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento delle funzioni educative.

Il nido d'infanzia è qui inteso come servizio socio educativo integrato in un sistema di servizi sociali che collabora alla funzione educativa della famiglia e della comunità, nonché come struttura qualificata in grado di offrire servizi utili a favorire lo sviluppo fisico-affettivo, la socializzazione, la maturazione delle capacità intellettive e la creatività di ciascun bambino iscritto.

Art. 2 - Funzioni

L'Asilo Nido nello svolgimento della sua attività ordinaria ha lo scopo di :

- promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino;
- offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, garantendo assistenza sul piano psicologico, pedagogico, emozionale e sociale;
- garantire un adeguato inserimento dei minori in difficoltà e/o appartenenti a famiglie portatrici di problematiche sociali.

Capo II

Ammissioni

i

Art. 3 - Requisiti di ammissione

La ricettività massima dell'Asilo Nido è stabilita in n. 27 minori e devono appartenere alle seguenti fasce d'età:

- **Bambini piccoli:** Devono aver compiuto tre mesi al 1° settembre e non più di dodici mesi entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
- **Bambini medi:** Devono aver compiuto dodici mesi al 1° settembre e non più di ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
- **Bambini grandi:** Devono aver compiuto ventiquattro mesi al 1° settembre e non più di trentasei mesi entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

L'ammissione al servizio nido è sempre subordinata alla presentazione di apposita domanda nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento e dall'avviso pubblicato annualmente.

Art. 4 - Domande di ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate al Comune di Uri. Il periodo valido per la presentazione delle domande sarà specificato nell'avviso pubblicato annualmente.

Qualora le istanze di ammissione superassero il numero massimo dei minori ammissibili all'inserimento, si procederà con la costituzione di una lista d'attesa.

La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali, è pubblicata sul sito Internet del Comune per 7 giorni consecutivi prima della approvazione definitiva.

Durante il periodo di pubblicazione gli interessati potranno presentare ricorsi scritti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio, per errori materiali o vizi di procedimento.

Durante l'anno scolastico si potranno ricevere domande fuori termine. In caso di posti disponibili si provvederà ad esaminare tali domande e a stilare eventuale nuova lista d'attesa prescindendo dalla data di arrivo.

Il coordinatore del Nido provvederà a dare comunicazione della data di inserimento alle famiglie dei bambini ammessi.

Art.5 - Documentazione richiesta per l'ammissione

La domanda di ammissione è predisposta attraverso un modulo online disponibile nel sito istituzionale del Comune di Uri o tramite l'App del Comune di Uri e vi dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare;
- Documento d'identità del dichiarante;
- tutta la certificazione e documentazione necessaria per comprovare le condizioni previste per l'assegnazione di eventuali priorità, vedi art.6.

Art. 6 – Formazione della graduatoria

L'assegnazione dei posti avverrà annualmente attraverso la formazione di una graduatoria.

Nel formulare la graduatoria si dovranno osservare i seguenti criteri di priorità:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Minori residenti nel Comune di Uri	90
Minori certificati dalle competenti strutture socio-sanitarie territoriali	50
Minori con un unico genitore	30
Minori i cui genitori sono entrambi lavoratori o impegnati in un percorso di studi	20
Minori appartenenti a nuclei familiari segnalati dal Servizio Sociale Professionale	15
Nuclei familiari sprovvisti di rete familiare	10
Minori appartenenti a nuclei familiari al cui interno è presente un componente con certificazione rilasciata dalle competenti strutture socio-sanitarie	7

Minori frequentanti il nido comunale nel precedente anno educativo	5
Nuclei famigliari con la presenza di più di tre minori	3

Qualora le domande acquisite risultino superiori ai 27 posti disponibili si provvederà a redigere apposita lista d'attesa, applicando i criteri sopramenzionati.

Sarà possibile presentare la domanda anche successivamente alla chiusura delle iscrizioni.

Durante l'anno educativo, qualora, vi siano disponibilità di posti si provvederà ad aggiornare la lista d'attesa, con tutte le domande acquisite a tale data, rispettando i criteri sopra riportati.

Capo III

Orario e Frequenza

Art. 7 - Calendario annuale

Il servizio di Asilo Nido è garantito per un periodo di 11 mesi all'anno dal primo lunedì del mese di settembre al 31 luglio ad esclusione dei giorni riconosciuti festivi.

Sono previste due modalità di frequenza del nido, che andranno individuate al momento dell'iscrizione:

- Full time 6 giorni settimanali;
- Part time 3 giorni settimanali.

Art. 8 - Orario giornaliero

Il servizio Asilo Nido sarà disponibile secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore alle 14:00; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13.00.

I bambini potranno essere prelevati all'uscita solo dai genitori o da persone espressamente delegate per iscritto dagli stessi.

Art. 9 - Frequenza e Dimissioni

La frequenza al servizio di Asilo Nido deve avere carattere di continuità.

Le assenze ingiustificate possono dar luogo a dimissioni.

In particolare, la non frequenza del minore per almeno due mesi, in assenza di un giustificato motivo, è causa di cessazione del rapporto con l'utente e di dimissione dal servizio.

Per il minore che non frequenta il nido comunale è previsto il pagamento della retta mensile, nel caso l'assenza non sia dovuta a ragioni sanitarie non è prevista la compartecipazione comunale, vedi art. 13.

All'atto della dimissione del bambino verrà dato immediatamente luogo alla sua sostituzione.

Art. 10 - Continuità educativa e didattica

Il servizio Asilo Nido deve collocarsi in un rapporto di scambio e di verifica con la scuola dell'infanzia nella prospettiva di garantire continuità educativa fra le due strutture.

Capo IV Personale

Art. 11 - Personale

Il servizio Asilo Nido deve essere dotato di personale qualificato e numericamente sufficiente, in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività educativa e l'assistenza igienico-sanitaria. Nell'Asilo Nido operano il Coordinatore, il personale educativo e di sostegno ed il personale addetto ai servizi generali.

Il personale addetto al servizio Asilo Nido dovrà essere in possesso delle qualifiche e titoli previsti dal Piano triennale Socio Assistenziale approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il personale deve assicurare il seguente rapporto minimo con l'utente:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In caso d'inserimento nelle sezioni di bambini portatori di handicap il rapporto educatore/bambino deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda sanitaria locale.

All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente che dovrà svolgere le sottoelencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Capo V Contribuzione Utenza

Art. 12 - Retta Asilo Nido

Al fine della copertura del costo del servizio è prevista una contribuzione dell'utenza rapportata alle risorse del nucleo familiare (l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità).

La quota di contribuzione potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale e dovrà essere pagata mensilmente dalle famiglie.

L'importo della retta mensile è comunicato alle famiglie contestualmente all'ammissione e dovrà essere pagato anticipatamente, mediante versamento bancario sul conto corrente comunicato, entro il quinto giorno di ogni mese cui si riferisce la frequenza.

La retta mensile comunicata a ciascuna famiglia è valida per tutto l'anno educativo.

Il mancato pagamento di due mensilità comporterà la cessazione del rapporto con l'utente e la conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di continuare a fruire del servizio.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento della retta sarà emessa e trasmessa entro il decimo giorno del mese per i pagamenti regolari.

La retta non subirà nessuna riduzione per chi, temporaneamente, non usufruisce del servizio mensa.

Art. 13 – Esclusione alla compartecipazione comunale .

Non verrà riconosciuto nessun abbattimento della retta da parte del Comune di Uri per i minori che ricadano in una delle condizioni riportate di seguito:

1. minori che, al momento dell'iscrizione al nido comunale, abbiano maturato il requisito di iscrizione alla scuola dell'infanzia in qualità di anticipatari, in particolare si fa riferimento a tutte le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo;
2. minori iscritti, non frequentanti il nido comunale, eccetto i casi in cui la non frequenza è dovuta a motivazioni sanitarie;

Il punto 1 riportato precedentemente può essere derogato qualora si verifichi un impedimento di forza maggiore, come ad esempio l'impossibilità della scuola dell'infanzia ad accettare l'iscrizione, o qualora su valutazione del servizio sociale ed in accordo con l'equipe educativa del nido si valuti la necessità di far proseguire al minore il percorso pedagogico educativo intrapreso nel nido comunale al fine di favorire il suo benessere psicofisico.

Qualora il bambino anticipatario, a causa del rifiuto della scuola dell'infanzia, frequenti il nido comunale con l'abbattimento della retta da parte del Comune, e si verifichi la seguente situazione:

- le condizioni che hanno causato il rifiuto della scuola dell'infanzia alla frequenza del minore anticipatario vengono risolte e superate durante l'anno educativo;
- la scuola dell'infanzia è disponibile all'inserimento del bambino anticipatario durante l'anno scolastico;

Il Comune dal mese immediatamente successivo al verificarsi di entrambe le condizioni non riconoscerà nessun abbattimento della retta per la frequenza del nido. Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali darà comunicazione scritta alla famiglia del minore in modo che, quest'ultima, possa decidere se proseguire la frequenza del nido con il pagamento dell'intera retta o provvedere a comunicare le dimissioni del minore dal nido.

Capo VI

Organo Consultivi

Art. 14 - Assemblea dei Genitori

L'Assemblea dei Genitori è un organo consultivo che deve contribuire al buon funzionamento del servizio ed al raggiungimento degli obiettivi socio-educativi secondo la propria specifica funzione in collaborazione con le altre figure.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, con la partecipazione degli operatori del servizio Asilo Nido e dell'Ufficio Sociale del Comune di Uri.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ne facciano motivata richiesta la maggioranza assoluta dei genitori dei bambini iscritti all'Asilo Nido.

Capo VII

Disposizioni in ambito sanitario

Art. 15 - Allontanamento del bambino dal nido

Il bambino che frequenta il nido deve essere in buone condizioni di salute e non presentare segni di malattie infettive o contagiose.

Il bambino verrà allontanato dal nido se presenta:

- presenta temperatura febbrile superiore a 37,5°C (ascellare);
- tre scariche di diarrea;
- tosse persistente con difficoltà respiratorie;
- sospetta congiuntivite;
- esantema o eruzione cutanea;
- pianto persistente inusuale per quel bambino;
- inusuale apatia, scarsa reattività;

Il genitore, avvisato del malessere del proprio bambino, ha il dovere di presentarsi al Nido tempestivamente per riprenderlo o di delegare una persona autorizzata.

Il bambino potrà riaccedere al nido solo ed esclusivamente e trascorse almeno 24 ore senza sintomatologia.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 16 - Norme finali e transitorie.

Il presente regolamento avrà prima applicazione dopo le procedure di legge e sostituirà a tutti gli effetti tutte le precedenti regole che abbiano disciplinato precedentemente il servizio dell'asilo nido comunale.

Eventuali modifiche apportate per legge e/o atti regionali ai criteri riferiti al rapporto personale / bambini, alle diverse modalità di certificazione del reddito, operano di pieno diritto senza necessità di modificare il regolamento da parte del Consiglio.